



● **Rifiuti.** Gli errori nella classificazione spesso alla base di possibili contestazioni

Assegnazione del codice CER: analisi delle regole e criticità

Difficoltà operative per il conferimento, difetti di valutazione tecnica e interpretazione normativa sono spesso alla base di incongruenze e disomogeneità nella classificazione dei rifiuti speciali. Il codice CER di appartenenza, previsto dal Legislatore per la corretta identificazione da parte del produttore/detentore, è assegnato sulla base di una procedura precisa focalizzata sul processo produttivo che genera lo scarto. Rifiuti identici dal punto di vista chimico-fisico possono avere codici CER differenti qualora derivanti da diversi processi. Non sempre, tuttavia, è possibile individuare l'attività di produzione e il codice varia in funzione del tecnico incaricato. Può anche verificarsi che la classificazione sia in funzione dei rifiuti che il trasportatore è autorizzato a gestire, trascurando le caratteristiche chimico-fisiche o assegnando indicazioni di pericolo non rappresentative. L'ambiguità dei processi determina il timore dei produttori nei confronti di possibili contestazioni degli enti di controllo.

● di **Laura Saviano e Antonello Dimiccoli**, consulenti ambientali, Studio Kemis

La prima operazione per una corretta gestione operativa e amministrativa dei rifiuti è la loro corretta e accurata classificazione, indispensabile anche in tutte le fasi successive, dall'archiviazione dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) al controllo del deposito, del trasporto e dello smaltimento. È in quest'ottica che si inserisce il codice CER, poiché il primo presupposto per la classificazione dei rifiuti è proprio la sua corretta identificazione e questo adempimento di legge è tra i compiti obbligatori del produttore/detentore.

Il ragionamento per cui «*se un materiale si trova nell'elenco CER allora è un rifiuto*», a volte ancora applicato, non è corretto e deve, piuttosto, essere cambiato in «*se un materiale è un rifiuto allora deve essere codificato con un codice CER adeguato*». Questo implica che il primo passo sia

verificare che la sostanza prodotta o gestita sia configurabile come rifiuto secondo le definizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006 «*Norme in materia ambientale*»¹⁾, ovvero che sia una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che rientri nelle categorie dell'Allegato A, Parte IV del decreto citato. La valutazione è di fondamentale importanza in quanto **ai rifiuti deve essere applicato il CER**. L'inclusione di un prodotto nell'elenco dei codici CER non significa, tuttavia, che questo materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.

La normativa di riferimento e le criticità applicative

Dal punto di vista operativo, il Legislatore ha introdotto uno specifico elenco CER (catalogo europeo rifiuti), ai sensi della decisione

1) In S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 (è il cosiddetto Testa unico ambientale, TUA).



2000/532/CE e successive modifiche^[2], all'interno del quale, in base alla tipologia di attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione. L'elenco dei codici identificativi è riportato nell'Allegato D, Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 ed è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo.

La procedura di assegnazione del CER, solo apparentemente banale, da un lato non è sempre convincente sotto il profilo tecnico e interpretativo, dall'altro lato si presta, talvolta, a molteplici interpretazioni.

L'elenco CER 2002 ha il merito di fornire un maggior numero di informazioni associate al rifiuto, poiché ogni descrizione è accompagnata anche dalle indicazioni relative al processo dal quale viene generato. Questo significa che scarti identici dal punto di vista chimico-fisico possono avere codici CER differenti, qualora derivino da diversi processi produttivi. I rifiuti in plastica, ad esempio, possono essere classificati con il codice 170203, se derivano da demolizioni e costruzioni, con il codice 150102, se si tratta di imballaggi, oppure con il 191204, se originati dai trattamenti meccanici operati sui rifiuti. Il problema è che non sempre risulta immediato identificare l'attività produttiva da cui si genera il rifiuto o individuare la sua esatta descrizione. Il codice, di conseguenza, non sempre risulta certo e preciso.

In altri casi, invece, non si riesce a individuare un codice CER che sia univoco per la specifica tipologia di rifiuto con la conseguenza di avere rifiuti identici con codici CER che cambiano in funzione del tecnico incaricato che li assegna. Talvolta, poi, nella pratica si verifica che il codice CER, assegnato dal produttore, si riveli un impedimento al conferimento del rifiuto a un trasportatore prescelto, perché quest'ultimo non è autorizzato a gestire il codice assegnato o non lo è l'impianto destinatario.

In questi casi, si verifica spesso un procedimento contrario, purtroppo errato così riassumibile piuttosto che associare il codice in funzione dell'origine del rifiuto, lo si attribuisce sulla ba-

se dei codici che il trasportatore è autorizzato a gestire, trascurandone le caratteristiche chimico-fisiche o assegnando indicazioni di pericolo in eccesso o in difetto, in ogni caso non rappresentative.

La procedura di assegnazione

A dispetto delle prassi comuni, per assegnare correttamente i codici CER, esiste una procedura precisa che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista e individuata dal D.Lgs. n. 152/2006. Secondo quanto previsto dal catalogo europeo rifiuti (CER), aggiornato nel 2002, ogni rifiuto è identificato da un codice numerico di 6 cifre, dove ciascuna coppia di numeri identifica la classe, la sottoclasse e la categoria. Per individuare il codice adeguato è necessario:

- individuare la fonte da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe);
- individuare la specifica fase di lavorazione dell'attività produttiva da cui si origina il rifiuto: da questa si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse);
- caratterizzare il rifiuto, individuando la sua descrizione specifica e identificando così le ultime due cifre (categoria).

I quattro passi da seguire nell'insieme delle 20 classi, a norma dell'Allegato D al D.Lgs. n. 152/2006, sono (si veda anche lo schema in figura 1):


- identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99^[3];
- se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
- se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;

2) In particolare, la decisione 2001/118/CE; decisione 2001/119/CE e decisione 2001/573/CE recepita dalla direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 (in S.O. n. 102 alla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108; si veda anche il Supplemento n. 2/2002 di Ambiente&Sicurezza).

3) I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.



Figura 1



- se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata.

I CER 99: spesso un'erronea via di fuga

I CER che terminano con 99 hanno la descrizione «Rifiuti non specificati altrimenti» e hanno in comune solo l'appartenenza a una particolare classe o sottoclasse, ma non sono individuati in nessuna categoria specifica.

Spesso si abusa di questo codice per comodità, quando si voglia raggruppare più rifiuti sotto lo stesso nome, o per semplicità, quando non risulti immediata l'individuazione di un codice CER. Al contrario, la normativa evidenzia che, mentre le categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie 99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, vanno assegnati "per ultimo e per forza".

Rifiuto pericoloso o non pericoloso?

Spesso si classifica un rifiuto sulla base di



fonti di letteratura o schede di sicurezza delle materie prime utilizzate. Questo può essere fuorviante visto che il fatto che le materie prime coinvolte in un processo produttivo possiedano caratteristiche di pericolosità non significa che il prodotto finale o i suoi scarti siano pericolosi e lo stesso vale per il caso opposto. Infatti, nel processo di produzione possono intervenire:

- reazioni chimiche in grado di inertizzare il prodotto finale e quindi i suoi scarti
- o, al contrario, trasformazioni che generano un rifiuto pericoloso anche se il processo d'origine coinvolge materie prime non pericolose.

Su come stabilire la pericolosità, la normativa indica due strade alternative:

- alcune tipologie di rifiuti (quelle contrassegnate da codice CER con asterisco) sono classificate come pericolose fin dall'origine ovvero è la normativa stessa che le ritiene indiscutibilmente tali per la loro stessa natura, a prescindere da qualsiasi evidenza analitica (ad esempio: codice CER 130301 «oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB»);
- per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare, ossia un codice CER senza asterisco, che indica il rifiuto non pericoloso, e un codice con asterisco, per il rifiuto pericoloso. Si tratta di scarti che, in base al processo di lavorazione, possono o meno contenere sostanze pericolose in quantità significative. In questo caso, il produttore deve procedere a un prelievo e a un'analisi chimica di un campione rappresentativo di rifiuto per verificare se la concentrazione di sostanze pericolose in esso rilevate superi i limiti imposti dalla legge, in modo da classificare il rifiuto pericoloso e attribuire il CER con asterisco (ad esempio il codice 10.02.07*, specchio del 10.02.08, identifica «rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose». Il codice 10.02.08, specchio del 10.02.07, identifica «rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07»).

I risvolti pratici

È evidente che la classificazione di un rifiuto come pericoloso è funzione, in alcuni casi, della concentrazione delle sostanze pericolose in esso presenti, mentre in altri si basa sul fatto che il rifiuto possieda sin dall'origine una delle caratteristiche di pericolo prevista dall'Allegato III alla direttiva 91/689/CEE^[4]. In quest'ultima circostanza, al produttore non è lasciata la possibilità di declassificare i propri rifiuti pericolosi a non pericolosi mediante analisi chimiche e accertamento della concentrazione degli inquinanti (è il caso, ad esempio, degli imballaggi contaminati CER 150110* che sono pericolosi a prescindere dalla concentrazione delle sostanze pericolose in essi contenute). Nel caso dei codici CER con voci a specchio, invece, non è lasciata la possibilità di dichiarare la pericolosità o la non pericolosità del rifiuto senza adeguatamente dimostrarlo con evidenze analitiche. Il rischio sarebbe quello dell'applicazione di sanzioni penali per traffico illecito di rifiuti. È il caso, ad esempio, di rifiuti pericolosi dichiarati non pericolosi con relativa assegnazione di codice CER senza asterisco, consentendone la gestione fraudolenta secondo procedure semplificate e con maggiori guadagni/risparmi.

Inoltre, si potrebbe pensare che classificare il rifiuto come pericoloso dia la possibilità di evitare l'analisi chimica per il fatto di mantenersi su un atteggiamento prudentiale. Tuttavia, va ricordato che, a parte la non corretta procedura dal punto di vista formale e legislativo^[5], il produttore dovrebbe, in questo caso, sopportare oneri economici maggiori e adempiere a regole gestionali più severe. Al contrario, pianificando accuratamente i parametri chimico-fisici da ricercare per la corretta classificazione, il produttore potrebbe affrontare un costo per l'attività analitica irrisorio rispetto ai costi della gestione dei rifiuti pericolosi e avere la certezza, non meno importante, di aver assolto agli obblighi di legge in modo corretto oltre che economicamente sostenibile. I recettori

4) «Direttiva 91/689/CEE del Consiglio 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi» (in G.U.C.E. L del 31 dicembre 1991, n. 377).

5) La direttiva 9 aprile 2002 prevede infatti che se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni.



finali del rifiuto, infine, non beneficiano dell'eccesso di prudenza, occupando la propria capacità di trattamento e deposito con rifiuti che sono solo "formalmente" pericolosi.

Conclusioni

La classificazione dei rifiuti e la conseguente attribuzione del codice CER ricade nella sfera di responsabilità del produttore/detentore. Il Legislatore ha, infatti, ragionevolmente presupposto che sia lui a conoscere più di altri il processo, le trasformazioni e le materie prime che danno origine al suo rifiuto. Nella pratica, tuttavia, questo compito viene spesso affidato a soggetti terzi, come il consulente ambientale di fiducia, il trasportatore che prende in carico i rifiuti oppure l'impianto destinatario.

Ciascuno di essi, tuttavia, potrebbe operare con obiettivi di interesse economico diverso e con diversa propensione al rispetto dell'ambiente. È, quindi, fondamentale, viste le responsabilità in capo al produttore/detentore, che questi si accerti della scrupolosità con cui viene eseguita la classificazione dei rifiuti. Un lavoro che consenta una classificazione adeguata dovrebbe includere una visita sul sito di produzione, un'indagine accurata sulle modalità di formazione dello scarto e sulle materie prime utilizzate. In mancanza, potrebbe ragionevolmente nascere il dubbio sulla validità dei criteri di valutazione adottati per la classificazione e, di conseguenza, non sarebbe irrazionale il timore del produttore di sentirsi poco tutelato di fronte a eventuali contestazioni da parte degli enti di controllo. ●

Il Sole 24 ORE - UNI

COME AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

di Daniele Pernigotti

Guida operativa tra gli obblighi dell'Emission trading e le opportunità della ISO 14064 con sintesi del IV Rapporto IPCC (Premio Nobel 2007)

Il testo affronta in modo completo il tema dei cambiamenti climatici causati dalle attività antropiche. All'interno è riportata una sintesi del IV Rapporto recentemente pubblicato dall'IPCC, il gruppo di scienziati istituito dall'ONU, segue un'analisi del percorso politico degli ultimi 15 anni, dai documenti internazionali (UNFCCC) alle leggi italiane, andando a verificare quanto delle Direttive europee e delle politiche di riduzione delle emissioni di CO2 è stato recepito nel nostro paese.

Il confronto tra la situazione dei vari paesi è reso possibile anche grazie a un'ampia sezione dedicata all'analisi dei dati e dei trend di emissione dei gas serra a livello internazionale, con approfondimenti rispetto alla realtà europea e a quella italiana. Diversi capitoli sono dedicati alla descrizione del contenuto e delle potenzialità della norma volontaria ISO 14064, principale riferimento a livello internazionale per un approccio volontario verso la riduzione della propria impronta climatica.

Il linguaggio semplice e il taglio operativo utilizzato in tutto il testo facilitano la comprensione di un argomento decisamente complesso anche da parte dei non addetti ai lavori.

Pagg. 312 – € 35,00

Gruppo **Il Sole 24 ORE**

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com